

27838-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -
- Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -
- Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere
- Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

Oggetto

PROPRIETA'

Ud. 19/03/2021 - CC

R.G.N. 38331/2019

hon 27838
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38331-2019 proposto da:

(omissis)

(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li
rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente-

contro

2060
21

(omissis)

- intimati -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di (omissis), depositata l' (omissis),

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. (omissis) (omissis) ;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. (omissis)

(omissis) il quale letto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, accolga il ricorso e, per l'effetto, disponga la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli.

PREMESSO CHE

I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di (omissis) (omissis) che ha sospeso il giudizio innanzi a sé proposto. Il Tribunale, rilevato come gli attori agissero in virtù della sentenza 9105/2018 del Tribunale di Roma che, annullando gli atti di acquisto a carico dei medesimi e in favore della convenuta (omissis), aveva determinato il risorgere del diritto di proprietà in capo agli attori e rilevato come avverso tale sentenza pendesse appello, ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c.

La società (omissis) s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. e una ulteriore memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia violazione dell'art. 337, comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., in quanto

anzitutto mancherebbe il nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio oggetto di sospensione e il giudizio pendente in grado di appello; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di compiere la valutazione di controvertibilità sulla sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato. Il giudice ha omesso di argomentare esplicitamente la controvertibilità della sentenza del Tribunale di Roma di cui era invocata l'autorità nel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, "ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici " (coasì Cass. n. 14738/2019).

Nel caso in esame, invece, il Tribunale di ^(omissis) si è limitato ad osservare che l'articolo 337, comma 2 c.p.c. trova applicazione quando nel giudizio "venga invocata l'autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che in qualche modo pregiudichi l'esito del processo in cui viene invocata".


II. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di ^(omissis) che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di ^(omissis), davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021.

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)



Depositata in Cancelleria

Orto 12 OTT. 2021



D. F. [illegible]
[illegible]

